



16 NOVEMBRE 2022

Sintagma “laicità” e polisemia del
crocifisso. Analisi comparata degli
orditi normativi eurounitari e di
common law

di Salvatore Aceto di Capriglia
Professore associato di Diritto privato comparato
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”



Sintagma “laicità” e polisemia del crocifisso. Analisi comparata degli orditi normativi eurounitari e di common law*

di Salvatore Aceto di Capriglia

Professore associato di Diritto privato comparato
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Abstract [It]: Il principio di laicità acquisisce oggi assoluta centralità nel dibattito interno alla società multiculturale. La recente pronuncia delle Sezioni unite, che sembra trovare una soluzione di compromesso all’eterno quesito del “crocifisso sì, crocifisso no”, offre lo spunto per una analisi gius-comparata degli ordinamenti giuridici continentali e di *common law*, che possono adiuvarne nella individuazione di una soluzione giusta e rispettosa del principio di uguaglianza e di tutela delle minoranze all’interno della Repubblica democratica.

Title: Syntagma “secularity” and the polysemy of the crucifix. A comparative analysis of European Union and common law legal frameworks

Abstract [En]: The principle of secularism today acquires absolute centrality in the debate within the multicultural society. The recent pronouncement of the Italian Supreme Court, which seems to find a compromised solution to the eternal question of the “crucifix yes, crucifix no”, offers the starting point for a comparative analysis of continental and common law legal systems, which can help in identifying a just solution that respects the principle of equality and the protection of minorities within the Democratic Republic.

Parole chiave: laicità dello Stato; pluralismo; simboli religiosi, rapporto stato chiesa; comunità islamiche

Keywords: secular state; pluralism; religious symbols, church state report; Islamic communities

Sommario: 1. Principio di laicità e legittimità dell’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici. L’orientamento della Corte di Strasburgo. 2. L’ordinamento nordamericano e la c.d. *Establishment Clause*. Il caso dei cimiteri dei veterani della I guerra mondiale. 3. Il Regno Unito. L’assenza del laicismo strettamente inteso. 4. Il c.d. “laicismo puro alla francese”. La prescrizione di non indossare il *burqa* e il *niqab*. Il divieto di affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche. 5. La c.d. “terza via” alla bavarese. Il dilemma dell’esperienza alemanna. 6. L’evoluzione storica del laicismo in Italia. Dallo Statuto Albertino all’avvento della Carta costituzionale. 7. La normativa rilevante in materia di esposizione del crocifisso. L’orientamento pretorio e la sua polisemia. 8. L’intervento delle Sezioni unite del 9 novembre 2021. La Cassazione si reca in Baviera. Una soluzione “mite” alla luce di una laicità non neutralizzante. 9. Osservazioni *de iure condendo* su una nuova laicità all’italiana. La necessità impellente di un puntuale intervento legislativo mutuato dall’esperienza nordamericana.

1. Principio di laicità e legittimità dell’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici.

L’orientamento della Corte di Strasburgo

La *quaestio iuris* della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico presuppone, da un punto di vista teoretico, una riflessione sul ruolo funzionale che il principio di laicità esplica nelle contemporanee società multiculturali. In questo senso una corretta declinazione del suddetto principio può condurre ad una

* Articolo sottoposto a referaggio.

pacificazione dei conflitti di carattere identitario, concernenti l'affermazione e la rivendicazione pubblica delle diversità di cui le varie soggettività (etniche, religiose e politiche), sono protagoniste¹.

Innanzitutto è doveroso significare, da parte dello scrivente, che “laicità” non va intesa come semplicemente un “principio” sebbene “guida”, bensì come uno strumento attraverso il quale lo Stato moderno, ponendosi al di sopra delle singole credenze, è in grado di valutare e contemperare le diversità socio culturali presenti nel proprio territorio. Al fine di arricchire il proprio *humus* culturale e identitario, dando la giusta attenzione a termini chiave della laicità quali secolarismo, relativismo, secolarizzazione, pluralismo, neutralità².

È proprio per tale ragione che si impone l'utilizzo dello strumento dell'analisi comparata, al fine di identificare soluzioni che siano rispondenti al principio di tutela della persona oggi imposto dalla Carta costituzionale e dai principi fondamentale alla base dell'Unione europea. In particolare, l'*occasione* è offerta da recentissima pronuncia della Suprema Corte³, che impone un interrogativo circa la correttezza e la solidità del principio di laicità “all'italiana”. La sua tenuta, però, è possibile affermarla solo esaminando come tale ultima fondamentale nozione si declina nelle diverse e ulteriori tradizioni continentali e di *common law*.

Il problema del simbolo crocifisso è se debba essere considerato lecito, e soprattutto rispondente ad uno Stato che afferma annoverare il principio di laicità tra i suoi fondamentali, esporre un crocifisso in un'aula scolastica in un tribunale, in un luogo di cura o in un ufficio pubblico. Oppure se questa scelta, oltre a

¹ Così F. RESCIGNO, *Se non ora quando? Principio di eguaglianza e laicità all'italiana*, in *Ianus*, 2015, n. 12, p. 36. Sulla tematica si veda anche E. LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, in F. DIENER, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *Symbolon/ Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005, p. 13 ss.

² Sul tema, la letteratura è da sempre amplissima, non è obiettivo della presente indagine esporre *in toto* un argomento che richiederebbe spazi ben maggiori, tuttavia si ritiene utile fornire orientamenti bibliografici fondamentali tratti da contributi relativamente recenti: innanzitutto le opere di G. DALLA TORRE, *ex multis*, *Lessico della Laicità*, Roma 2007, spec. p. 125 ss; ID. *Lezioni di diritto ecclesiastico*, III ed. Torino, 2006 e *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2006. Inoltre A. DONATI (a cura di), *Laicità: la ricerca dell'universale nelle differenze*, Bologna 2008, *passim*; F. D'AGOSTINO, *Laicità, fede e parità tra persone. In 60 anni di Costituzione. Laicità tra storia e futuro. Nuove frontiere*, pp. 53-80, Roma, 2009. Tra i contributi offerti dalla moderna civilistica sulla questione ermeneutica del valore simbolico del crocifisso alla luce dei canoni di ragionevolezza e differenziazione, si veda G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Act. jur. hiber*, 10/2019 pp. 10-51.

³ Cfr. Cass., Sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414, in cortedicassazione.it. La Suprema Corte, pronunciando su una questione di massima e particolare importanza ha enunciato il seguente principio di diritto: «(a) è illegittimo, e deve essere disapplicato per contrasto con i principi costituzionali di laicità dello Stato e di separazione tra la sfera civile e quella religiosa, un atto amministrativo generale ovvero un provvedimento amministrativo specifico che impone la collocazione del simbolo religioso del crocifisso in un'aula della scuola pubblica; (b) è legittima la collocazione del medesimo simbolo, nella stessa aula, se attuata in autonomia nel contesto scolastico sulla base di un metodo “mite” o se disposta con atto dell'amministrazione che recepisce la volontà espressa in tal senso dalle diverse componenti della comunità scolastica interessata, secondo le concrete modalità da quest'ultima definite; (c) non ha rilievo, in questo come in altri ambiti di funzione pubblica (per esempio, quello della giustizia), la posizione assunta da chi non sia partecipe di quella comunità né di quella funzione, trattandosi di soggetto che solo occasionalmente entra in contatto con l'Istituzione o con la relativa attività».

potere offendere la coscienza del non credente o dell'appartenente ad un'altra confessione religiosa, contraddica i principi di laicità ed eguaglianza⁴.

Con la sentenza del 18 marzo 2011, sul caso *Lautsi e altri contro Italia*, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha definitivamente rigettato il ricorso proposto, in nome proprio e dei figli, da una cittadina italiana di origine finlandese, che contestava la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane⁵. Secondo la ricorrente l'esposizione di tale simbolo è lesiva del diritto di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni religiose (articolo 2 del Protocollo addizionale n.1) e del diritto di questi ultimi alla libertà religiosa (articolo 9 della CEDU). Essa inoltre lamentava di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto a quello offerto ai cattolici (in violazione dell'articolo 14 della Convenzione).

Ribaltando la pronuncia della Seconda Sezione del 3 novembre 2009⁶, la sentenza in esame ha affermato che tali violazioni non sussistono. In conformità alla propria giurisprudenza⁷, la Corte riconosce che l'obbligo per gli Stati di rispettare le convinzioni religiose dei genitori non riguarda solo il contenuto dell'istruzione ma il complessivo esercizio delle funzioni che gli Stati espletano in materia di insegnamento. La Grande Camera afferma che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso e, allo stesso tempo, che non sussistono elementi attestanti l'eventuale influenza psicologica di tale simbolo sugli alunni. Conseguentemente, la loro libertà religiosa non risulta lesa, perché la visibilità preponderante che la legge italiana assicura alla religione maggioritaria non costituisce di per sé opera di indottrinamento. Non essendo associata ad un insegnamento obbligatorio del Cattolicesimo, tale presenza non è paragonabile ad una attività di proselitismo⁸. Secondo la Corte «un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo», che non viola i diritti garantiti dalla CEDU. La percezione personale della ricorrente di una mancanza di rispetto non è sufficiente ad integrare una violazione dell'articolo 2

⁴ Cfr. F. RESCIGNO, *ibidem*.

⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2011 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi e altri c. Italia, liberamente consultabile nella traduzione italiana su giustizia.it. Sulla vicenda si veda, tra gli altri, S. ANTINORI, *La sentenza della Corte europea sul crocifisso, tra margine di discrezionalità e principio di uguaglianza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1° luglio 2011.

⁶ Il 3 novembre 2009, una camera della seconda sezione, composta dai giudici: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, ha dichiarato il ricorso ricevibile ed ha concluso all'unanimità per la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 esaminato congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione ed ha ritenuto non doversi procedere all'esame del motivo di ricorso basato sull'articolo 14 della Convenzione. Il 28 gennaio 2010, il Governo italiano ha chiesto il rinvio della causa innanzi alla Grande Camera in virtù degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento della Corte. Il 1° marzo 2010, un collegio della Grande Camera ha accolto questa domanda.

⁷ *Kjeldsen, Busk Madsen e Petersen contro Danimarca* del 7 dicembre 1976, *Valsamis contro Grecia* del 18 dicembre 1996, *Hasan e Eylem Zengin contro Turchia* dell'8 ottobre 2007, *Folgero e altri contro Norvegia* del 29 giugno 2007.

⁸ La Corte sottolinea, a tal proposito, che non esistono prove di un'eventuale intolleranza verso gli appartenenti ad altre religioni.

del Protocollo addizionale n. 1. Né risulta violato il divieto di discriminazione, perché esso non ha esistenza autonoma, ma vige solo in relazione ai diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione⁹.

La vicenda che ha dato origine alla controversia presso la Corte di Strasburgo prende l'avvio dal ricorso in primo grado spiccato dalla sig.ra Lautsi innanzi il T.A.R. Veneto il quale si pronunciò nel senso che «non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l'ebraismo - almeno da Mosé in poi e sicuramente nell'interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell'altro e la difesa della dignità dell'uomo, al centro della loro fede. In particolare poi il cristianesimo - anche per il riferimento al noto e spesso incompreso "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a..." - con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene *in nuce* quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare»¹⁰. Pertanto, esso ritenne che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, non contrastava con il principio di laicità. In particolare sostenne che, se il crocifisso era innegabilmente un simbolo religioso, si trattava di un'icona del cristianesimo in generale, più che del solo cattolicesimo, e come tale rinviava idealmente anche ad altre confessioni. Inoltre considerò che si trattava anche di un simbolo storico-culturale, di conseguenza dotato di una "valenza identitaria" per il popolo italiano in quanto "rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera, e ne costituisce una buona sintesi". Ritenne inoltre che il crocifisso doveva essere considerato anche come un simbolo del sistema di valori che innervano la carta costituzionale italiana¹¹.

La decisione di primo grado veniva confermata anche dal Consiglio di Stato, a parere del quale «è evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana. Il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal

⁹ In tal senso si esprime anche la recente sentenza del 1° aprile 2010 relativa al caso *S.H. e altri contro Austria*, in materia di procreazione medicalmente assistita.

¹⁰ Cfr. T.A.R. Veneto, sent. n. 1110/2015, in *Pluris*, par. 11.

¹¹ Per approfondimenti, cfr. J. DI GESÙ, *Simboli religiosi e libertà religiosa. Profili costituzionali*, in *Persona Y Derecho*, vol. 77, 2017, n. 2, p. 195 ss.; L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Milano, 2013.

senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni»¹². La Corte concludeva, dunque, nel senso che la decisione di esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non si pone in contrasto con il principio di laicità dello Stato¹³.

L'intera vicenda giudiziaria, per come richiamata, risulta in parte in contrasto con altri, noti precedenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ad esempio, nel noto caso *Dahlab v. Svizzera*¹⁴, la Corte di Strasburgo si è trovata a valutare la compatibilità con la CEDU dell'ordine di non indossare il velo islamico durante le ore di lezione imposto ad un'insegnante della scuola elementare svizzera dalle autorità cantonali. La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile, qualificando il velo islamico come “*signe extérieur fort*” dotato di “*effet prosélytique*” sui giovani alunni, confermando così la legittimità del divieto. Sembrerebbe quindi che un simbolo religioso liberamente indossato da un individuo sia da considerare “attivo”, mentre il simbolo autoritativamente imposto da una fonte normativa sia tollerabile¹⁵. Nello stesso senso, peraltro, sembra collocarsi la Cassazione penale italiana, che ha condannato per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, un uomo appartenente alla minoranza indiana *Sikh*, trovato in possesso di un pugnale di circa 19 centimetri, il *Kirpan*, che egli si rifiutava di consegnare in quanto oggetto sacro che ogni adepto deve sempre indossare¹⁶.

L'impressione è quella che, dunque, la laicità si muova, per così dire, “a due velocità”, differenti a seconda del tipo di religione che viene in rilievo. È proprio per evitare questo tipo di discriminazioni che, di recente, la Suprema Corte italiana sembra essere giunta a soluzioni maggiormente coerenti, unificando le conclusioni a prescindere dal credo della specie. Tale ultima pronuncia, è passibile di comprensione solo ove la si confronti con i precedenti delle esperienze straniere.

2. L'ordinamento nordamericano e la c.d. Establishment Clause. Il caso dei cimiteri dei veterani della I guerra mondiale

La Corte di Strasburgo nella sentenza *Lautsi II*, consapevole del carattere religioso del simbolo e della maggiore visibilità assicurata alla confessione cattolica, conclude che questo non comprime la libertà

¹² Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 556 del 2010, in *Pluris*.

¹³ Per approfondimenti, si veda M. BIGNAMI, *Principio di laicità e neutralità religiosa: l'esperienza del giudice amministrativo*, in www.rivistaaic.it. e N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, Bologna, 2016, *passim*.

¹⁴ Ricorso n. 42393/98, 15 febbraio 2001, in <https://www.echr.coe.int/>.

¹⁵ Per queste riflessioni si veda A. SCIORTINO, *Oltre il caso Lautsi c. Italia: l'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici*, in *Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba*, v. 14, n. 14, p. 21-39.

¹⁶ Cfr. Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh, con nota di A. NEGRI, *Sikh condannato per il porto del Kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e “valori del mondo occidentale”*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, fasc. 7-8, p. 246 ss. Sulla pronuncia si veda anche G. CAVAGGION, *Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e “valori occidentali”. Le implicazioni della sentenza della Cassazione nel ‘caso Kirpan’ per il modello di integrazione italiano*, in www.federalismi.it.

religiosa degli alunni, in quanto “*a crucifix on a wall is an essentially passive symbol*”, ossia incapace di denotare un atto di indottrinamento da parte dello Stato. La Corte, dunque, sembra qui richiamare una tradizionale distinzione ben nota all’ordinamento giuridico nordamericano, il quale per primo l’ha posta. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha utilizzato per la prima volta l’espressione “simbolo passivo” in *Lynch vs. Donnelly*¹⁷, nel quale ha ritenuto che l’allestimento di un presepe su un suolo pubblico e a spese pubbliche non violasse il Primo emendamento (concernente la terzietà della legge rispetto al culto della religione, c.d. *Establishment clause*) in quanto tale simbolo – passivo, a differenza dei canti o delle preghiere – non implica una condotta attiva di chi li subisce. Nella sentenza *Stone vs. Graham*¹⁸, viceversa, il giudice statunitense aveva dichiarato illegittima una legge del *Kentucky* che prevedeva come obbligatoria l’affissione dei dieci comandamenti nelle aule delle scuole pubbliche, in quanto ciò non costituiva un legittimo scopo statale, coerente con la *Establishment clause*. Infatti, in quell’occasione, i giudici nordamericani sostennero che lo scopo secolare “dichiarato” non è sufficiente per evitare conflitti con il Primo Emendamento. Lo scopo preminente dell’affissione dei Dieci Comandamenti, che non si limitano a questioni discutibilmente secolari, è chiaramente di natura religiosa e l’affissione non svolge alcuna funzione educativa costituzionale¹⁹.

In una pronuncia successiva, il medesimo presepe “fatto salvo” dalla sentenza *Lynch*, viene invece ritenuto in conflitto, nuovamente, col Primo emendamento. Infatti la rappresentazione della Natività sovrastata dalla scritta “*Gloria in Excelsis Deo*”, collocata da sola al centro della scalinata di un edificio pubblico non è “*simbolo passivo*”. Infatti, «although the government may acknowledge Christmas as a cultural phenomenon, it may not observe it as a Christian holy day by suggesting that people praise God for the birth of Jesus»²⁰. È di tutta evidenza allora come per il giudice americano, non è “l’oggetto” in sé e per sé, a rappresentare un simbolo passivo, ma sono il contesto in cui è collocato e la reazione del potenziale spettatore a qualificarlo come tale: solo la percezione soggettiva, vale a dire un criterio variabile, può indicare un simbolo passivo²¹.

¹⁷ *Lynch v. Donnelly* 465 U.S. 688 (1984).

¹⁸ *Stone v. Graham*, 449 U.S. 39 (1980).

¹⁹ Cfr., più estensivamente, il testo della pronuncia: «"[t]he secular application of the Ten Commandments is clearly seen in its adoption as the fundamental legal code of Western Civilization and the Common Law of the United States," such an "avowed" secular purpose is not sufficient to avoid conflict with the First Amendment. The preeminent purpose of posting the Ten Commandments, which do not confine themselves to arguably secular matters, is plainly religious in nature, and the posting serves no constitutional educational function. (...) That the posted copies are financed by voluntary private contributions is immaterial, for the mere posting under the auspices of the legislature provides the official support of the state government that the Establishment Clause prohibits. Nor is it significant that the Ten Commandments are merely posted, rather than read aloud, for it is no defense to urge that the religious practices may be relatively minor encroachments on the First Amendment».

²⁰ *County of Allegheny v. A.C.L.U. of Pittsburgh*, 492 US 573 (1989).

²¹ Per queste osservazioni si veda A. SCIORTINO, *op. cit.*

In sostanza dunque, negli Stati Uniti, neutrale è lo spazio pubblico di convivenza (e in primo luogo la scuola, sede primaria di formazione del cittadino), nell'ambito del quale non è consentito discriminare (in positivo o in negativo) per ragioni che attengono a scelte e preferenze individuali dei singoli, quali il credo religioso²². Il legame inscindibile tra neutralità ed eguaglianza è ben testimoniato dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sui rapporti tra sfera civile e religiosa, nella quale il principio di separazione si è evoluto nel tempo in un principio di neutralità, che comporta l'eguaglianza di trattamento tra attività religiose e profane. Nella giurisprudenza costituzionale americana trova oggi meno spazio "quell'atteggiamento di *religious accomodation* per cui venivano consentite specifiche eccezioni a tutela degli interessi confessionali. L'affermarsi di un criterio di uguaglianza formale implica (...) un affievolirsi del carattere distintivo della protezione della libertà religiosa nella scelta dei valori costituzionali protetti e la perdita della sua tipicità, in una società che pone sullo stesso piano gli interessi religiosi e secolari"²³. La neutralità, infatti, è garanzia di pluralismo e di un pluralismo paritario.

Sembra essere questo il senso più vero del c.d. primo emendamento, a norma del quale «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances». La norma risulta molto chiara e precisa: la religione non deve in nessun modo interferire con lo Stato. Inoltre, si sottolinea come ogni professione religiosa sia tollerata e come queste possano esprimersi liberamente e chiedere giustizia in caso di torto. Gli Stati Uniti d'America, a parere di alcuni *scholars*, possono allora essere ritenuti un tipico esempio di c.d. laicità pura²⁴. Per il caso statunitense l'eredità storica è molto forte sulle spalle dei cittadini, discendenti di immigrati in cerca della tanto bramata "Terra Promessa", luogo dove trovare finalmente le tanto attese libertà (inclusa quella di culto), spesso soppresse nei paesi d'origine. Pare quindi evidente che, memori delle restrizioni e oppressioni religiose della madrepatria inglese, decisero di mantenere stato e religione nettamente separati, principio *landmark* che si è tramandato attraverso le varie generazioni, fino al giorno d'oggi, momento in cui la religione è un fattore più o meno importante della vita individuale dei singoli cittadini, ma non dal punto di vista federale, neutrale in materia²⁵. Si sottolinea anche come negli Stati Uniti sia

²² In questi termini G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e simboli individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in AA. VV., *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, 2008, p. 275 ss.

²³ Cfr. A. MADERA, *I simboli religiosi nell'ordinamento statunitense*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari e V. Pacillo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 323-324.

²⁴ In questo senso, S. FERRERO, *Sulla laicità*, in centroeinaudi.it

²⁵ Illuminante, a tal proposito, risulta lo stralcio di una intervista rilasciata dal Papa emerito Benedetto XVI, mentre egli si trovava in volo verso gli Stati Uniti il 15 aprile 2008: "In Europa non possiamo semplicemente copiare gli Stati Uniti: abbiamo la nostra storia. Ma dobbiamo tutti imparare l'uno dall'altro. Quanto trovo io affascinante negli Stati Uniti è che hanno incominciato con un concetto positivo di laicità, perché questo nuovo popolo era composto da comunità e persone che erano fuggite dalle Chiese di Stato e volevano avere uno Stato laico, secolare che aprisse possibilità a tutte le confessioni, per tutte le forme di esercizio religioso. Così è nato uno Stato volutamente laico: erano contrari ad una Chiesa di Stato. Ma laico doveva essere lo Stato proprio per amore della religione nella sua autenticità,

presente un numero elevato di ordini religiosi, nati dalla libertà di culto e dall'adattare la religione alle proprie esigenze. Questi sostengono alle volte principi anche molto forti e i vari fedeli possono essere tra loro molto uniti. Ciò tuttavia non incide sulla politica federale, se non nei limiti dei valori etici dei singoli elettori. Caratterizza tuttavia le politiche dei singoli Stati appartenenti all'Unione. Possiamo quindi dire che gli Stati Uniti nel loro complesso sono esempio di laicità pura, ma non i tutti i singoli Stati, i quali hanno potere di legiferare in svariati ambiti, lo sono. Questi, non sono legati formalmente alle confessioni religiose, ma lo sono nella scelta di alcune politiche. Ne è un caso l'accesso dibattito sull'aborto che vede alternarsi fasi permissive ad altre particolarmente restrittive²⁶.

Seguendo l'insegnamento di Tocqueville²⁷, è possibile affermare che la religione non riveste in USA un ruolo negativo sul governo almeno per due ragioni che vanno attentamente considerate. In primo luogo, essa costituisce l'impalcatura della democrazia e della forma repubblicana adottata negli Stati Uniti. In secondo luogo la spiritualità rappresenta per Tocqueville un fatto non solo naturale, ma anche necessario per il mantenimento dell'ordine repubblicano e democratico. Si può affermare che negli Stati Uniti non vi è alcuna dottrina religiosa che sia ostile alle istituzioni democratiche e repubblicane. I sacerdoti di tutte le confessioni tengono su questo punto lo stesso linguaggio; le opinioni sono concordi con le leggi, "lo spirito umano segue una sola corrente"²⁸.

Uno dei più importanti e recenti arresti statunitensi sul crocifisso può essere considerato il noto caso *Salazar v. Buono*²⁹. Il caso di specie concerneva un ricorso avverso una croce latina bianca, alta 10 piedi ed esposta come memoriale ai veterani della prima guerra mondiale sul terreno del parco federale nel deserto del Mojave in California. I Tribunali federali di prime cure inizialmente ritennero che l'esibizione della croce violasse la c.d. *Establishment Clause*, come *endorsement* alla cristianità. Per prevenire la rimozione permanente, il Congresso ha dichiarato la Croce un monumento nazionale, ha proibito l'uso di fondi federali per rimuoverla. Il *plaintiff* riuscì a ottenere, dalle Corti di primo grado, una pronuncia accertativa

che può essere vissuta solo liberamente. E così troviamo questo insieme di uno Stato volutamente e decisamente laico, ma proprio per una volontà religiosa, per dare autenticità alla religione. E sappiamo che Alexis de Toqueville, studiando l'America, ha visto che le istituzioni laiche vivono con un consenso morale di fatto che esiste tra i cittadini. Questo mi sembra un modello fondamentale e positivo". (Fonte: gliscritti.it).

²⁶ Non è possibile omettere in questa sede la decisione del 24 giugno del 2022 con la quale la Corte suprema ha invertito *Roe v. Wade*, la storica sentenza che nel 1973 aveva affermato il diritto costituzionale all'aborto negli Stati Uniti. In *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, un caso riguardante una legge approvata nel 2018 dal Mississippi mirante a vietare l'aborto dopo 15 settimane di gravidanza e che sfidava direttamente *Roe v. Wade* il diritto federale all'aborto è stato eliso, rimettendo alla volontà dei singoli Stati la possibilità di legiferare in modo più o meno restrittivo (fino al completo divieto della pratica).

²⁷ Il visconte Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville (1805–1859) è stato un filosofo, politico, storico, precursore della sociologia, giurista e magistrato francese. È considerato uno degli storici e studiosi più importanti del pensiero liberale, liberalconservatore e del liberalismo progressista.

²⁸ Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *La Democrazia in America*, 1830, rist. it. Milano, 1999.

²⁹ *Buono v. Norton*, 212 F.Supp.2d 202 (C.D.Cal. 2002), *aff'd*, 371 F.3d 543 (9th Cir. 2004), *on motion to enforce judg.*, 364 F.Supp.2d 1175 (C.D.Cal. 2005), *aff'd sub nom.* *Buono v. Kempthorne*, 502 F.3d 1069 (9th Cir.), *amended & superseded on denial of reh. en banc*, 527 F.3d 758 (9th Cir. 2008), *rev'd and remanded sub nom.* *Salazar v. Buono*, 130 S.Ct. 1803 (2010).

della circostanza secondo la quale le azioni del Congresso dovessero essere ritenute in contrasto con la c.d. *Establishment Clause*. Fu dunque il Governo ad appellarsi alla Corte Suprema. Tale ultima ribadì il diritto della Croce a restare ove essa si trovava: innanzitutto perché il Governo aveva ottenuto una pronuncia a sé favorevole dalla Corte di primo grado (argomento di diritto processuale). Ma soprattutto perché, si argomentò nel sillogismo utilizzato dal Giudice Kennedy, che la Croce aveva la sola intenzione di onorare i soldati caduti in battaglia. Nessun significato religioso, dunque, e nessun tentativo di imprimere allo Stato federale il sigillo della cristianità. La Corte, dunque, similmente a quanto avvenne nella pronuncia *Lautsi* dello stesso anno, pone in essere un *discrimen* tra significato religioso e significato secolare. L'opinione dei giudici di maggioranza sottolineò come, in realtà, la Croce fosse lì da più di settanta anni, e come essa fosse oramai entrata a far parte della “coscienza collettiva”. Non un simbolo attivo dunque, ma semplice simbolo passivo e di tipo civile³⁰.

Il pronunciamento non ha trovato accoglimento favorevole nella dottrina, che si è mostrata viceversa piuttosto critica. A parere di tale ultima, tanto la pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti, tanto la pronuncia *Lautsi* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, omettono di investigare sul se «il significato e il presunto effetto “storico-culturali” attribuiti alla croce e al crocifisso siano reali o immaginari, cioè presenti e riconoscibili nella storia e nella cultura americana e italiana, o semplicemente inventati per giustificare l'uso da parte del governo dei simboli. In entrambi i casi i tribunali fanno appello alla storia e alla cultura, ma le loro scoperte storiche e culturali sono mere affermazioni o speculazioni, come se “storia” e “cultura” potessero essere semplicemente inventate in camera di consiglio»³¹.

3. Il Regno Unito. L'assenza del laicismo strettamente inteso

Il rapporto tra religione e Stato nel Regno Unito, fino a poco tempo fa, ha ricevuto relativamente scarsa attenzione all'interno della comunità accademica³². L'analisi della posizione costituzionale della religione all'interno del Regno Unito è complicata dalla natura non scritta della Costituzione del medesimo Stato.

³⁰ Si veda l'*opinion* del justice Kennedy, a parere del quale «Placement of the cross on federal land by private persons was not an attempt to set the state's imprimatur on a particular creed. Rather, the intent was simply to honor fallen soldiers. Moreover, the cross stood for nearly seven decades before the statute was enacted, by which time the cross and the cause it commemorated had become entwined in the public consciousness. The 2002 injunction thus presented the Government with a dilemma. It could not maintain the cross without violating the injunction, but it could not remove the cross without conveying disrespect for those the cross was seen as honoring. Deeming neither alternative satisfactory, Congress enacted the land-transfer statute. The statute embodied a legislative judgment that this dispute is best resolved through a framework and policy of accommodation. The statute should not have been dismissed as an evasion, for it brought about a change of law and a congressional statement of policy applicable to the case». Il testo completo della pronuncia è disponibile all'indirizzo supremecourt.gov.

³¹ In questi termini si esprimono F.M. GEDICKS e P. ANNICCHINO, *Cross, crucifix, culture: an approach to the constitutional meaning of confessional symbols*, in *EUI Working Paper RSCAS 2013/88*, p.2.

³² Così A. BRADNEY, *Religion and the Secular State in the United Kingdom*, in classics.icrls.org. Cfr. altresì J.A. BECKFORD, *SSSR Presidential Address Public Religions and the Postsecular: Critical Reflections*, in *Journal for the Scientific Study of Religion* Vol. 51, No. 1 (March 2012), pp. 1-19, G. PHILIPPS, *Introduction to Secularism*, London, 2011.

Non esiste un codice fondamentale. Identificare quale legislazione, giurisprudenza o convenzione potrebbe essere considerata costituzionale è, di per sé, arduo. Storicamente, la protezione del credo e della pratica religiosa è stata trattata in modo frammentario. Tuttavia, si può sostenere che la legge sui diritti umani del 1998, che incorpora la maggior parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, compreso l'articolo 9 che protegge la libertà di coscienza e di religione, dia protezione costituzionale a questa fondamentale libertà.

Si ritiene generalmente che due all'interno del Regno Unito siano le chiese stabilite, quella di Scozia e quella d'Inghilterra³³. L'istituzione in entrambi i casi significa che la posizione costituzionale della Chiesa è in qualche modo diversa dalla posizione di altre religioni nel Regno Unito. Quanto sia significativo questo fatto, tuttavia, è stato a lungo oggetto di dibattito.

Fino all'introduzione dello *Human Rights Act* del 1998, non esisteva una protezione generale per il credo religioso ai sensi della legge del Regno Unito. Tuttavia la protezione esisteva in casi specifici. Ad esempio, in Inghilterra e Galles, gli insegnanti nelle scuole che non hanno carattere religioso specifico hanno ricevuto per molti decenni protezione rispetto alle loro opinioni e credenze³⁴. Allo stesso modo, simile garanzia è stata concessa a gruppi specifici di credenti. Ad esempio, i *sikh* sono esentati dalla legislazione che richiede l'uso di caschi durante la guida di una motocicletta³⁵. La pratica di fornire una protezione specifica in casi particolari risale almeno al *Lord Hardwicke's Act* del 1735, che esentava quaccheri ed ebrei dall'obbligo di sposarsi in chiesa.

Il grado di autonomia di cui godono le religioni nel Regno Unito dipende in primo luogo dal fatto che siano riconosciute o meno. Almeno nella forma, lo Stato continua ad avere un sostanziale controllo sulla Chiesa d'Inghilterra. I suoi atti legislativi, e le regolamentazioni in generale, devono essere concordati dal Parlamento e la nomina dei suoi vescovi è materia di prerogativa reale. Tuttavia, questo controllo formale non riflette la posizione effettiva della Chiesa. Raramente le misure vengono rifiutate. Per il resto, il governo del Regno Unito non tiene traccia dell'affiliazione religiosa degli individui. Non c'è un divieto a che lo Stato sostenga la religione in generale, né un credo in particolare³⁶.

Vi è sostanziale estraneità del concetto di laicità nell'ordinamento anglosassone, ove compare, secondo l'insegnamento di John Locke, l'espressione *secularity*, che sta a indicare l'incompetenza del magistrato o funzionario civile nelle questioni attinenti alla sfera religiosa dei privati³⁷. È bene mentovare che, nel

³³ Il *Welsh Church Act* del 1914 ha sciolto la Chiesa d'Inghilterra in Galles. L' *Irish Church Act* del 1869 ha sciolto la Chiesa d'Irlanda in quella che allora era l'Irlanda.

³⁴ Cfr. *Education Act* del 1944, s.30. La tutela si fonda ora sullo *School Standards and Framework Act* del 1998.

³⁵ Cfr. il *Motor-Cycle Crash-Helmets (Religious Exemption) Act* del 1976. L'eccezione ora si trova nel *Road Traffic Act* del 1988, s.16 (2).

³⁶ Per approfondimenti, si veda J. MARTIN, *Hanbury and Martin: Modern Equity*, London, 2009, p. 421 ss.

³⁷ Cfr. J. LOCKE, *Lettere sulla tolleranza*, Londra, 1689, rist. it. Bari, 2005. Per approfondimenti, cfr. L. MCCLEAN, *Stato e Chiesa nel Regno Unito*, in G. ROBBERS (a cura di), *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Milano, 1996, p. 331 ss.

Regno Unito, vi è grande abbondanza di simbolismi, e spesso la croce cattolica si confonde con altre e diverse croci, specialmente quella celtica, associata a certe religioni delle isole britanniche³⁸. Il formante dottrinale, prevalentemente, si è assestato su posizioni relativamente tolleranti circa l'esposizione del crocifisso in luoghi pubblici. Vengono in rilievo, spesso, i cimiteri, mentre non si registrano controversie relative agli istituti educativi, posto che l'esposizione dei simboli religiosi è spesso limitata. Il formante dottrinale ha sostenuto, ad esempio, con riguardo ai cimiteri, che la croce rappresenta la fede della maggior parte dei defunti, e che essa, come ad esempio anche la spada, è simbolo universale di sacrificio e di morte.

Le Corti, nell'esercitare il potere giurisdizionale, dovrebbero rifiutare di assestarsi su posizioni preconcepite, analizzando il *case law*. Risulta evidente che un simbolo possa significare cose diverse per più persone interessate nella vicenda, e allora è giusto andare alla ricerca della decisione che risulti la più confacente per il contesto in cui essa si esplica³⁹.

4. Il c.d. “laicismo puro alla francese”. La prescrizione di non indossare il burqa e il niqab. Il divieto del crocifisso nelle scuole pubbliche

Differente la posizione della Francia, ove la rivoluzione “ebbe una dimensione di laicizzazione perché la secolarizzazione delle istituzioni fu posta come premessa al godimento della libertà e dell’uguaglianza”⁴⁰. La necessità di distruggere l'*ancien régime*, di abbattere il dominio e la ricchezza dell'unica Chiesa fece sorgere una ‘laicità militante’, che “tendeva a sacralizzare lo Stato e a farne una fonte di valori etici”⁴¹. Il conflitto storico con la Chiesa cattolica ha determinato una corrispondenza fra laicità e neutralità, una separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa, e più in generale dalla religione che diventa completamente affare privato⁴².

³⁸ Per approfondimenti, cfr. D. BRYCE, *Symbolism of the Celtic Cross*, Felinfach, Wales, 1989.

³⁹ In questo senso B.G. SCHARFFS, *The Role of Judges in Determining the Meaning of Religious Symbols*, in J. Temperman (a cura di), *The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom*, Leiden-Boston, 2012, p. 35 ss.

⁴⁰ Cfr. O. BOBINEAU, *La spécificité du régime français de laïcité - Grilles de lecture à partir des sciences humaines* in *Revue d'éthique et de théologie morale*, 2012/2, pp. 49-74; P. PAILOT, D. DE SAINT-AFFRIQUE, *Analyse juridique de la liberté de religion dans les entreprises françaises: entre protection du pouvoir de l'employeur et défense de la volonté du salarié*, in *Relations industrielles*, 2019/2; G. BOUCHET, *Laïcité-séparation ou régression néo-concordataire?*, Paris, 2020, *passim*; M. GAUCHET, *La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité*, Paris, 1998, *passim* e *specif.* p. 47 ss.; J. LALOUETTE, *La République anticléricale. XIX-XXème siècles*, Paris, 2002, pp. 142-60 e 227-61; L. WAUQUIEZ-MOTTE, *Laïcité et neutralité de l'État*, in *Les Cahiers de la Fonction Publique*, apr. 2004, pp. 7-9; L. DELSENNE, *De la difficile adaptation du principe républicain de laïcité à l'évolution socio culturelle française*, in *Revue du Droit Public*, vol. 2, 2005, pp. 427-462; E. TORTAROLO, *Il laicismo*, Bari, 1998, p. 39.

⁴¹ Cfr. C. MANCINA, *Laicità e politica*, in G. BONIOLO (a cura di), *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, Torino, 2006., p. 6.

⁴² Cfr. O. CHESSA, *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2006, p. 30. Sul punto anche V. VALENTINI, *La laicità dello Stato e le nuove interrelazioni tra etica e diritto*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, Giugno 2008.

Nei dibattiti che si svolsero nell'Assemblea Nazionale per l'approvazione della Costituzione del 1946, ove compare il principio del carattere laico della Repubblica, si affermò, come patrimonio condiviso dalle principali forze politiche e sociali e in un clima di ritrovata concordia nazionale, una concezione della laicità che, superando la sua accezione ristretta di mera separazione tra lo Stato e i culti (“*laïcité-séparation*”), venne accolta in termini più ampi come neutralità dello Stato rispetto a tutte le convinzioni non solo religiose, ma anche politiche, filosofiche e ideologiche: “*contre toute philosophie d’Etat*”⁴³. Questa poi si tradusse, nella Costituzione del 1958, in un’integrazione dell’art. 2, ove, accanto alla qualifica laica della Repubblica, fu altresì affermato che essa “*assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances*”⁴⁴.

Lo Stato laico, così come inteso in Francia, è una Istituzione per la quale le scelte spirituali o religiose attengono alla libertà individuale pur mantenendo anche una dimensione pubblica, nel senso che lo Stato non ignora i culti religiosi, ma si adopera perché tutti possano esprimersi, garantendo libertà di culto e di espressione proteggendo il singolo nelle sue scelte più personali⁴⁵. Nel marzo del 2004, la Francia ha approvato la legge n. 228 volta a disciplinare alcuni aspetti del principio di laicità legati alla simbologia e all’abbigliamento, vietando di indossare nelle scuole simboli o abiti che manifestino un’appartenenza religiosa, cioè quelli che «*dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse*». Oggetto del divieto non sono più determinati comportamenti, come avveniva nel precedente regime giurisprudenziale. La *ratio* del provvedimento è l’inversione del criterio di valutazione, per cui la regola sancisce il divieto di indossare segni religiosi e l’eventuale eccezione potrà essere costituita da quei segni portati in maniera discreta e non ostentati. Più recentemente la Legge n. 1192 del 2010 (entrata in vigore nell’aprile del 2011) ha fatto sì che la Francia divenisse il primo Paese europeo a mettere al bando l’uso del *burqa*, vietando la «dissimulazione del volto nei luoghi pubblici». Le donne che indossano il *burqa* o il *niqab* devono pagare una multa, e possono essere obbligate a seguire uno *stage* di educazione civica. La nuova previsione introduce anche un’inedita fattispecie delittuosa: la «dissimulazione forzata del viso» per cui chi obbliga una donna a coprirsi completamente rischia oltre ad una multa anche il carcere⁴⁶.

Pertanto, l’esposizione del crocifisso è espressamente vietata dalla legge. Più precisamente, l’articolo 28 della legge 9 dicembre 1905 vieta espressamente l’esposizione di simboli o emblemi religiosi su monumenti o in spazi pubblici, a eccezione dei luoghi di culto, dei campi di sepoltura, dei musei e delle

⁴³ Cfr. P. CAVANA, *Laicità dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico*, *ivi*, Settembre 2008.

⁴⁴ «*La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances*» (art. 2, Costituzione della Quinta Repubblica, 4 ottobre 1958).

⁴⁵ Cfr. F. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 26.

⁴⁶ Cfr. F. RESCIGNO, *op. cit.*, *ibidem*. Per approfondimenti, P. CAVANA, *I semi della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004; SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI, *Dossier n. 518, Laicità dello Stato e libertà religiosa. Il dibattito presso il Legislatore francese*, febbraio 2004.

mostre. Nel modello francese, dunque, il principio di laicità svolge una doppia funzione: sia quella di conservare la neutralità e la indipendenza dello Stato, sia quella di costruire una piattaforma comune a tutti i consociati e da loro condivisibile, senza connotazione religiosa alcuna. Poco spazio permane alla giurisprudenza, posto che il giudice non può esprimersi in senso contrario rispetto alla legge. È appena il caso di ricordare che, da questo punto di vista, ogni dubbio sulla legittimità della normativa che vieta il burqa è stato spazzato via dal *Conseil constitutionnel*, il quale in cinque (sintetici) punti ha chiarito come il principio di libertà dell'individuo – sancito dall'articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 – può essere limitato dal legislatore, laddove contrasti con interessi generali. La necessità di tutelare la sicurezza, possibilmente lesa dal circolare in luoghi pubblici con il volto coperto, rende compatibile con la Costituzione il divieto disciplinato dalla menzionata legge⁴⁷.

Il *discussant* francese sul velo si colloca nel cuore di un più ampio discorso gravitante intorno al modello relazionale Stato-Chiese, sussunto dall'ordinamento giuridico francese nonché alla scelta in favore di un regime di *laïcité*⁴⁸.

La *laïcité* rappresenta per la Francia un vero e proprio “mito fondativo”, spesso ammantato di ideologia, retorica e politica, ma sul cui contenuto strettamente giuridico non vi sono certezze assolute⁴⁹. E, difatti, nel 2008 la questione del velo integrale s'impone all'attenzione pubblica a causa di una controversia che anticipa alcune conclusioni poi confluite nella legge del 2010. Il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi circa la richiesta di naturalizzazione di una donna marocchina sposata con un connazionale che vive in Francia, secondo la procedura prevista dal codice civile francese per le dichiarazioni relative al ricongiungimento familiare⁵⁰. La donna indossa il *burqa* e, nel colloquio con il commissario di governo, dimostra di non conoscere nulla della laicità francese o del diritto di voto, mentre dichiara di seguire, insieme al marito, la scuola salafita. Le dichiarazioni della donna inducono il governo ad opporsi alla procedura di acquisizione della nazionalità francese per “difetto di assimilazione”⁵¹. Il *Conseil d'Etat* conferma la decisione governativa. Il diniego, ad avviso del giudice amministrativo, non integra gli estremi di una violazione della libertà religiosa della donna, secondo i parametri della legislazione interna e di

⁴⁷ Cfr., *Conseil constitutionnel* – n. 2010-613 del 07 ottobre 2010, consultabile all'indirizzo <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010613DC.htm>. Per approfondimenti, cfr. Cfr. A. COSSIRI, *Francia: il rapporto Gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito*, in www.forumcostituzionale.it, nonché E.C. RAFFIOTTA, *La Francia approva il divieto all'utilizzo del burqa... e in Italia?*, in www.forumcostituzionale.it.

⁴⁸ Così S. ANGELETTI, *Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicità e fraternité*, in *Federalismi*, 2016, 1, p. 6 ss.

⁴⁹ Cfr. J. GUNN, B. CHELINI-PONT, *Dieu en France et aux États-Unis. Quand les mythes font foi*, Paris, 2005.

⁵⁰ Cfr. *Conseil d'État*, 27 giugno 2008, n. 286798, in www.conseil-etat.fr.

⁵¹ Cfr., sul rapporto tra Francia ed Islam, M. COHEN, *L'intégration de l'Islam et des musulmans en France : modèles du passé et pratiques actuelles*, in J. BAUDOIN – P. PORTIER (a cura di), *La laïcité, valeur d'aujourd'hui ? Contestations et renégociations du modèle français*, Rennes, 2001, pp. 315-330; M. RENARD, *Lois de l'Islam, lois de la République: l'impossible conciliation*, in Y.C. ZARKA, *L'Islam en France*, Paris, 2008, pp. 387 - 395; A.FORNEROD, *Les «affaires de burqa» en France*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2012, pp. 63-81.

quella europea; al contrario, esso è legittimamente motivato dal fatto che la ricorrente ha adottato una pratica “radicale” della propria religione «*incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes*»⁵².

Del resto, solo alcuni anni prima si era espressa in modo analogo una circolare interministeriale, autorizzando il diniego di naturalizzazione per difetto di assimilazione alla comunità francese (anche) nel caso in cui il comportamento del dichiarante, sul piano personale o familiare, apparisse incompatibile con i valori nazionali e segnatamente con i principi della libertà individuale e dell'eguale dignità tra uomo e donna⁵³. Infine, pochi mesi prima dell'approvazione della legge del 2010, a Nantes una donna francese di religione islamica viene multata perché indossa il burqa alla guida di un autoveicolo. La vicenda si risolve con la cancellazione della multa, segnando, nondimeno, un ulteriore passo verso l'abolizione dell'uso in pubblico del velo integrale⁵⁴.

5. La c.d. “terza via” alla bavarese. Il dilemma dell'esperienza alemanna

È dall'esperienza bavarese che sembra trasparire una terza via che potrebbe portare alla risoluzione della ideologica contrapposizione tra laicità pura, secondo il modello francese e in parte nordamericano, e il più ‘cristianizzato’ modello italiano. È pur vero che, in Germania, il termine laicità è poco invalso per descrivere i rapporti tra Stato e chiese, soprattutto a causa della preponderante maggioranza protestante della popolazione. Va mentovato che secondo tale religione il clero non ha assume (né ha mai assunto) il valore di ‘ordine sacro’, e spesso ha dimostrato una certa propulsione verso la libertà e il progresso⁵⁵. Come in Italia, i rapporti della Germania con la Santa Sede sono regolati da un Concordato, firmato nel 1933. Tuttavia, in Germania, la *Kirchensteuer* (tassa ecclesiastica) viene pagata con la dichiarazione dei redditi da tutti coloro che si dichiarano membri di una comunità religiosa con cui lo Stato ha rapporti ufficiali. L'imposizione fiscale però è a discrezione delle singole Chiese, che possono decidere di tassare o meno i propri fedeli nella misura massima del 9%. Il gettito, verso la metà dello scorso decennio, era pari a circa nove miliardi di euro e dalla tassa sono esenti i bambini, i pensionati, i disoccupati, i contribuenti con un reddito particolarmente basso⁵⁶. I diritti dei gruppi atei sono riconosciuti direttamente

⁵² Per un commento alla vicenda, C. LABORDE, *Virginity and Burqa: Unreasonable Accommodations? Considerations on the Stasi and Bouchar-Taylor Reports, Books and Ideas, 30 October 2008*, in <http://www.booksandideas.net/Virginity-and-Burqa-Unreasonable.html>

⁵³ Circulaire interministérielle, DPM/N 2, n. 2005-358 relative à la procédure d'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage 27 luglio 2005, Bulletin Officiel n. 2005-9.

⁵⁴ Sulla vicenda, J. LICHFIELD, *Polygamy and fraud claims fan burqa row*, in <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/polygamy-and-fraud-claims-fan-burqa-row1954234.html>.

⁵⁵ Cfr. C. DIPPER, *Laicità: una parola straniera per i tedeschi*, in *Contemporanea*, vol. 10, n. 4, ottobre 2007, p. 683 ss. Per approfondimenti, W. HENNIS, *Il problema Max Weber*, Roma-Bari, 1991, p. 20 ss., H.G. HAUPT E D. LANGEWIESCHE (a cura di), *Nation und Religion in der deutschen Geschichte*, Frankfurt-New York, 2001.

⁵⁶ Cfr. V. BERTI, *La Germania e le Chiese. Giuramenti e Tasse ecclesiastiche*, in *Il Corriere*, 29 settembre 2013.

dalla Costituzione (articolo 137: «alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un'ideologia filosofica»). L'unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di ogni effetto legale e può intervenire solo dopo quello civile. La libertà di fede e di coscienza viene fondata sull'art. 4 della Legge fondamentale⁵⁷.

Nel 1995 il Tribunale Costituzionale federale dichiarò l'incostituzionalità di un regolamento bavarese che prevedeva l'obbligatoria esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche elementari⁵⁸. Tale disposizione si fondava sull'assunto che la presenza della croce nelle aule scolastiche avrebbe un carattere "evocativo" (*appellativen*), ossia rappresentativo e propagativo del contenuto di fede che simboleggia. Il Tribunale è consapevole del fatto che «la scuola statale non può certo trascurare l'esercizio del diritto di libertà religiosa della maggioranza di coloro che la frequentano», tuttavia tale diritto incontra i limiti derivanti dalla tutela di altri beni costituzionalmente garantiti e, in primo luogo, quello rappresentato dall'esercizio dello stesso diritto da parte delle minoranze. Il criterio di risoluzione dei possibili conflitti andrebbe così ricercato nel «principio di una pratica ponderazione dei vari diritti che non privilegi in modo massimale una sola delle situazioni giuridiche in contrasto, ma le tratti in modo il più possibile paritario». Non avendo tenuto conto delle minoranze, il regolamento ha violato l'articolo 4.1 della *Grundgesetz* (libertà di coscienza)⁵⁹.

Nella pronuncia, si legge a chiare lettere come il diritto di libertà religiosa garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà di partecipare agli atti di culto nei quali si esprime il credo di appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività e dai simboli implicati nell'esercizio del culto medesimo. Al riguardo occorre distinguere tra i luoghi che sono sottomessi al diretto controllo statale e quelli che sono lasciati alla libera organizzazione della società. Lo Stato, nel primo caso, è obbligato a proteggere l'individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono provenire dai seguaci di altre fedi o di gruppi religiosi concorrenti con quelli di appartenenza. Anche quando lo Stato collabora con le confessioni religiose, esso non può pervenire ad una identificazione con alcuna di queste⁶⁰. Dunque una separazione tra spazi pubblici e *loci* privati che ricalca, in parte, l'esperienza francese, ma che sembra poi essere richiamata dalla nota pronuncia già menzionata della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e della Corte Suprema nordamericana.

⁵⁷ L'art. 4 della *Grundgesetz* così recita: "1. La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili. 2. È garantito l'indisturbato esercizio del culto. 3. Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio militare armato. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale".

⁵⁸ *Bundesverfassungsgericht - Erster Senat - 16 maggio 1995, 1 BvR 1087/91 - in https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1995/05/rs19950516_1bvr108791.html.*

⁵⁹ Cfr. A. SCIORTINO, *op. cit.*

⁶⁰ Il testo italiano della pronuncia è consultabile, in forma di sintesi, al seguente indirizzo: <https://core.ac.uk/download/pdf/11166246.pdf>.

A seguito della pronuncia citata, il legislatore bavarese ha provveduto a emanare una novella, a norma della quale il crocifisso continua a essere affisso in tutte le scuole, ma può essere rimosso qualora uno o più alunni affermino di sentirsi lesi nella propria libertà di coscienza. Se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l'accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il provveditorato agli studi, una regola *ad hoc* (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza⁶¹.

Anche questa soluzione mediana però, va precisato, non convince: obbliga il “dissenziente” a dissentire pubblicamente, ossia obbliga chi è contrario a manifestare il suo disagio. Invero, il diritto di libertà religiosa contempla *in nuce* anche la “libertà di non esporsi”: il dover manifestare apertamente le proprie ragioni contro l'esposizione del crocifisso comporterebbe pertanto una compressione della libertà negativa del singolo⁶².

Inoltre, l'accordo presuppone una soluzione che possa soddisfare gli interessi *erga omnes*, conclusione oggettivamente impossibile nel momento in cui si realizza la contestazione. *Mutatis mutandis* si ripropone quella alternativa tra esposizione e rimozione in quanto: o si tiene conto della volontà della maggioranza, o del disagio della minoranza. In altre parole l'accordo appare una pericolosa chimera, che accentuando ancora di più le differenze tra gli individui, è in grado potenzialmente di favorire l'insorgere di situazioni di micro-conflittualità all'interno del microcosmo scolastico⁶³. D'altronde si è altresì affermato che tale soluzione appare essere influenzata da una scorretta visione della *quaestio*, in quanto ciò di cui si discorre non è soltanto la libertà religiosa degli alunni, ma anche la neutralità dei poteri pubblici. Non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato “a richiesta”, ma piuttosto deve essere connaturato all'operare stesso dell'amministrazione pubblica. La soluzione bavarese invece, adotta un'inaccettabile inversione in virtù della quale la regola è l'esposizione del simbolo religioso, mentre l'eccezione è la sua rimozione su richiesta⁶⁴.

⁶¹ Per approfondimenti, cfr. S. CECCANTI, *La legge bavarese sul crocifisso*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2003.

⁶² In questi termini, S. PAJNO, *Dialogando con Weiler: l'apologo di Marco e Leonardo*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010.

⁶³ In questo senso, pur sempre A. SCIORTINO, *op. cit.*

⁶⁴ Così C. FUSARO, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane*, in AA. VV., *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004.

6. L'evoluzione storica del laicismo in Italia. Dallo Statuto Albertino all'avvento della Carta costituzionale

Senza voler qui richiamare una evoluzione storica lunghissima, è bene solo evidenziare che le origini della laicità italiana prendono le mosse dallo Statuto Albertino, che all'art. 1 prevedeva un regime confessionale *sui generis*, di facciata, poiché lo Stato Savoiano aveva interesse a dichiarare la propria indipendenza rispetto alla Chiesa⁶⁵. L'apice dello scontro si ebbe nel 1870 con l'ingresso dei bersaglieri a Roma⁶⁶. Una ricucitura sostanziale vi fu solo nel 1929, con i Patti Lateranensi, che per la Consulta non hanno rango costituzionale, possono modificarsi con legge ordinaria in caso di accordo tra le due parti, ma presentano comunque resistenza passiva all'abrogazione, per la quale è richiesta la c.d. revisione costituzionale. Tali Patti sono stati poi 'aggiornati' con l'Accordo di Villa Madama nel 1984, che segna il superamento della religione cattolica come religione di Stato.

I Costituenti italiani volevano mantenere lo Stato e la Chiesa cattolica quali ordinamenti separati e indipendenti, salvaguardando la "pace religiosa" faticosamente raggiunta e garantendo una generale libertà sul tema, accompagnata dall'affermazione dell'eguaglianza e dalla tutela delle confessioni, legittimando anche la libertà di non professare alcuna religione. Essi scelsero però di non affermare espressamente la laicità tra i principi fondamentali del nuovo ordinamento costituzionale e si preoccuparono soprattutto di disciplinare i rapporti tra Stato e confessioni religiose e ancor più l'aspetto della libertà di professare qualsiasi credo⁶⁷.

Il "grande assente", all'interno della Carta costituzionale, alla luce della ricostruzione richiamata e diversamente che in Francia, è proprio il sintagma della laicità, mai richiamato esplicitamente dai Costituenti.

Nello scorrere l'evoluzione storica si ha l'impressione di un disinteresse continuo, da parte dell'ordinamento, verso la laicità, dallo Statuto Albertino sino ad oggi, che peraltro sino a tempi recenti non costituiva certo un punto di arrivo obbligato⁶⁸. Né gli artt. 7 e 8 Cost., che regolano i rapporti tra Stato e confessioni religiose, né gli artt. 19 e 20 sulla libertà di culto e di coscienza sembrano dire molto su una presunta neutralità dello Stato, posto che nello Statuto Albertino le altre religioni erano semplicemente "tollerate".

In tale contesto si inseriscono le leggi e i regolamenti in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il concetto di laicità quale principio generale del nostro ordinamento viene quindi elaborato

⁶⁵ Per una ricostruzione estesa si vedano S. JACINI, *La politica ecclesiastica italiana da Villa Franca a Porta Pia: la crisi religiosa del Risorgimento*, Bari, 1938; G. SPADOLINI, *Il Tevere più largo*, Napoli, 1967.

⁶⁶ Per approfondimenti, cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1963.

⁶⁷ Cfr. F. RESCIGNO, *op. cit.* Per approfondimenti, V. ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea Costituente*, Napoli, 1979; L. MUSSELLI, *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituente*, Torino, 1990.

⁶⁸ Cfr. F. RIMOLI, *Laicità (dir.cost.)*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1996.

dal formante dottrinale, ma soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale. L'*ubi consistam* nella ricostruzione giurisprudenziale della laicità è costituito dalla sentenza n. 203 del 1989, con la quale la Consulta ha sussunto il concetto di laicità a principio supremo dell'ordinamento costituzionale⁶⁹. La pronuncia prende le mosse dalla spinosa questione dell'insegnamento della religione cattolica rispetto alla posizione degli studenti che decidono (o i cui genitori decidono) di non avvalersi di tale insegnamento che, ai sensi della Legge n. 121 del 1985 non può più considerarsi obbligatorio. La Consulta afferma: «il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale», inserendo così la laicità tra i valori fondanti della Carta e dello Stato, e descrivendo tale principio dicendo che: «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (...) la scelta confessionale dello Statuto Albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana». Nel caso di specie la questione di legittimità proposta viene dichiarata infondata e l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole - come delineato dal nuovo Concordato - in quanto facoltativo, viene considerato conforme alla libertà dei non credenti, così come di chi professa un'altra religione, non contrastando con la Costituzione e con il principio supremo della laicità dello Stato in essa implicitamente contenuto e dalla Corte soltanto messo in evidenza.

7. La normativa rilevante in materia di esposizione del crocifisso. L'orientamento pretorio e la sua polisemia

L'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è disciplinata dall'Ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n. 250; mentre nelle aule giudiziarie deriva dalla Circolare del Ministro Alfredo Rocco, Ministro di Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante “*Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza*”. L'esposizione dell'immagine del crocifisso (e del ritratto del Re) nelle scuole pubbliche è disposta dall'articolo 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in ogni aula delle scuole medie (del Regno d'Italia) e, per la scuola elementare, dal r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, che all'allegato C (articolo 119) prevede il crocifisso nella tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi. La vigenza di tali norme viene successivamente confermata dall'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641 in materia di edilizia scolastica (poi sostituito dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 106) e dalla circolare del

⁶⁹ Cfr. Cfr. Sentenza n. 203 del 1989 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1989, 890, con osservazioni di F. SACCOMANNO, 903 e nota di L. MUSSELLI, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, 908 ed anche G.G. FLORIDIA, S. SICCARDI, *Dall'egualianza dei cittadini alla laicità dello Stato*, *ivi*, 1086.

Ministero della Pubblica Istruzione 19 ottobre 1967, n.367/2527 che prevede l'esposizione dell'immagine del Presidente della Repubblica al posto di quella del Re.

Con il parere n. 63 del 1988, il Consiglio di Stato⁷⁰ ha stabilito che le norme dell'art 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e l'allegato C del r.d. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica in quanto, premesso che «...il Crocifisso, o più esattamente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico»⁷¹.

Intorno alla problematica si sono sviluppati diversi casi che hanno coinvolto non solo la dottrina, ma anche gli organi giudiziari nazionali. Si rammenta che nell'inverno 1987-88 la signora Maria Vittoria Migliano Montagnana insegnante presso un istituto tecnico aveva sollecitato il Preside di tale istituto a rimuovere il crocifisso da tutte le aule dove questo era esposto, altrimenti avrebbe sospeso ogni sua attività didattica. Stante il rifiuto del Preside, la professoressa Migliano interruppe la sua attività didattica e venne perciò sottoposta d'ufficio ad un procedimento disciplinare e inquisita dalla magistratura per interruzione di pubblico servizio. L'insegnante non ottenne alcun pronunciamento dirimente né dal Ministero della Pubblica Istruzione, né dall'autorità giudiziaria e la caduta del governo nel marzo 1988 spense il caso mediatico che era sorto intorno alla sua legittima protesta⁷².

⁷⁰ La pronuncia è liberamente consultabile sul sito dell'Unione degli Agnostici e Atei Italiani. Per approfondimenti, si veda S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *Diritto Pubblico*, 2007, 2, p. 501 ss.

⁷¹ Per approfondimenti, cfr. G. GALANTE, *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 154 ss. L'autrice, nel suo saggio, evidenzia in chiave critica come l'attribuzione al crocifisso di un valore culturale non risolve alcun problema. Se anche si ammetta che quel simbolo abbia una valenza culturale, di cui si sia arricchito nei secoli - cosa quanto meno ovvia, data anche la natura estremamente polisensa del lemma "cultura" -, mai sarebbe possibile escluderne il significato religioso, con cui è invece venuto ad esistenza. La croce è simbolo chiaramente confessionale e dunque, indipendentemente da altri significati o valenze che le si vogliano riconnettere, la sua presenza continua a generare il conflitto ed a porre il problema.

⁷² Rispetto al clamore mediatico si segnala l'intervento della scrittrice Natalia Ginzburg sulle pagine dell'Unità, con un articolo dall'emblematico titolo: «Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano», in cui la famosa scrittrice - con estrema superficialità- afferma che il crocifisso non discrimina nessuno sostenendo: «... È l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente...Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È muto e silenzioso. C'è stato sempre...». Cfr. N. GINZBURG, *Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano. Quella croce rappresenta tutti*, L'Unità, 22 marzo 1988. Contra la posizione della Ginzburg cfr. le condivisibili critiche di S. LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, Torino, 2011, p. 13 ss.

L'altro caso nasce dalla richiesta, nell'anno scolastico 2002-2003, di un cittadino italiano di religione musulmana (Adel Smith) all'insegnante della scuola di Ofena (in provincia dell'Aquila), frequentata dai suoi figli, di rimuovere il crocifisso appeso alla parete o in subordine, di appendervi un quadretto con il testo di un versetto del Corano. L'insegnante accondiscende a questa seconda richiesta, ma successivamente il dirigente scolastico impone di rimuovere il quadretto. Assistito da un avvocato, Adel Smith ricorre al Tribunale dell'Aquila per ottenere un pronunciamento d'urgenza che dandogli ragione decreta la rimozione del crocifisso. Una successiva Ordinanza revoca però tale pronunciamento per difetto di giurisdizione, in quanto l'istanza presentata non integrava una domanda "meramente risarcitoria", ma si concretizzava nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione del servizio scolastico, per la quale è prevista l'esclusiva competenza del giudice amministrativo. La vicenda si è poi chiusa in sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione che con l'Ordinanza n. 15614 dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del fatto che la richiesta di rimozione del crocifisso investe in via «immediata il potere dell'amministrazione in ordine all'organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico» e che l'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 attribuisce nella materia dei pubblici servizi al «giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo»⁷³. La Suprema Corte dapprima dichiara che il crocifisso «per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana» non può essere «considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico», e poi richiama «le pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo»⁷⁴.

⁷³ Cass., Sez. un., ord. 10 luglio 2006, n. 15614, in *Pluris*. Nelle more della decisione della Corte di Cassazione, sulla questione del riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004 che ha sancito l'illegittimità costituzionale, in alcune parti, degli artt. 33 e 34 del d.lgs 80 del 1998 con i quali il legislatore aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. interi "blocchi di materie". La Corte Costituzionale affermava, infatti, che erano stati devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "blocchi di materie" in cui finiva per non assumere alcun rilievo la natura della situazione soggettiva ipoteticamente lesa. Con particolare riferimento alla materia dei pubblici servizi, quale il servizio istruzione, in coerenza con il principio generale secondo cui il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa deve essere individuato nella natura della posizione soggettiva fatta valere, la Corte Costituzionale ha quindi sancito che una controversia in materia di pubblici servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le volte che, a prescindere dalla natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere, venga in discussione il corretto esercizio di un potere da parte della Pubblica Amministrazione.

⁷⁴ Per approfondimenti, cfr. L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione: il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Milano, 2013, p. 88 ss.

In conclusione della lunga analisi pretoria, si pone la Corte costituzionale⁷⁵, la quale “decise di non decidere”⁷⁶, dichiarando la manifesta infondatezza della questione sollevata «sotto ogni profilo» ritenendo «erronei» i presupposti del ricorso.

Con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un giudizio per l'impugnazione di una deliberazione del consiglio di istituto di una scuola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, e, “comunque”, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), “come specificati”, rispettivamente, dall'art. 119 (e tabella C allegata) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), “nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche”, nonché dell'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 “nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni” di cui ai predetti articoli. In punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale remittente sostiene che il Crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che l'imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, desunto da questa Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che la presenza del Crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio. La Corte costituzionale ha affermato che «per quanto riguarda l'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l'affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126». L'impugnazione delle disposizioni del testo unico «si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme

⁷⁵ Cfr. Corte cost., ord. 15 dicembre 2004, n. 389, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, p. 4280 ss., con nota di S. LARICCIA, *A ciascuno il suo compito: non spetta alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocifisso nei locali pubblici*.

⁷⁶ Cfr. F. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 41.

prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte»⁷⁷.

8. L'intervento delle Sezioni unite del 9 novembre 2021. La Cassazione si reca in Baviera. Una soluzione “mite” alla luce di una laicità non neutralizzante

Il triste seguito del percorso giurisprudenziale ora evidenziato si risolve nelle note pronunce del T.A.R e del Consiglio di stato menzionate nell'*incipit* della trattazione. In sostanza, ciò che si fa valere è la polisemia del crocifisso, come simbolo non solo religioso ma anche civico, significante della sofferenza umana e di principi universali. Una polisemia, questa, che varrebbe a salvare la croce da eventuali accuse di violazioni del principio di laicità. Una laicità, però, molto meno “francese” e molto più “all’italiana”, intesa come non piena neutralità, non come “muro bianco”, ma come convivenza per così dire “temperata” dei vari interessi in gioco.

Di recente, però, una pronuncia della Suprema Corte sembra aver cambiato il passo, dimostrando di aver preso coscienza del mutato contesto socio-culturale⁷⁸.

La *quaestio iuris* sorge in un caso nel quale è stata applicata una sanzione disciplinare al docente di lettere per avere sistematicamente rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula prima di iniziare le sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto al termine delle stesse. Nel rimettere alle Sezioni unite la soluzione della questione di massima, la Sezione lavoro osserva che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è imposta da disposizioni di legge, ma solo da regolamenti, risalenti nel tempo, applicabili tuttavia alle sole scuole medie inferiori e alle scuole elementari. La Sezione lavoro ritiene non dirimente il richiamo alla decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso *Lautsi ed altri c. Italia*, data la non completa sovrapposibilità delle fattispecie, giacché “in questo caso viene in rilievo il valore del simbolo in relazione non all’utente del servizio bensì al soggetto che è chiamato a svolgere la funzione educativa”. L’ordinanza di rimessione dubita della compatibilità, in tal caso, della affissione del crocifisso nella scuola pubblica con il principio di laicità, rilevando che “il docente della scuola pubblica, non confessionale, potrebbe fondatamente sostenere che quel collegamento si pone in contrasto con il principio di laicità dello Stato, inteso non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità”⁷⁹.

⁷⁷ Per approfondimenti, cfr. A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca*, in Forum di Quaderni Costituzionali, 23 dicembre 2004; G. DI COSIMO, *Le spalle della Corte*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 128 ss., R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 37 ss., F. BENELLI, *Il fine non giustifica il mezzo*, ibi, p. 30 ss., G. D’AMICO, *Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 111 ss.

⁷⁸ Cfr. Cass., Sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414, cit.

⁷⁹ In questo senso si richiama Corte cost., 7 aprile 2017, n. 67, che ha dichiarato la illegittimità di una norma regionale che nel disciplinare gli interventi comunali di urbanizzazione inerente le attrezzature di interesse comune per servizi

Le Sezioni unite ritengono che il R.D. n. 965 del 1924, art. 118 sia suscettibile di essere interpretato in senso conforme alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione. Nel contesto ordinamentale nel quale la disposizione regolamentare fu emanata, con la religione cattolica come sola religione dello Stato ed elemento costitutivo della compagine statale e con il riconoscimento alla Chiesa e alla religione cattolica di un preciso valore politico, come fattore di unità della nazione, l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche aveva un carattere obbligatorio ed esclusivo ed era espressione di quel regime confessionale. Questa concezione viene *ab imis* rovesciata con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948. L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è dunque compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il regime fascista; ma nella democrazia costituzionale repubblicana l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita. La Costituzione esclude che "la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa"⁸⁰.

La Suprema Corte riconosce, dunque, che il crocifisso è a tutti gli effetti un simbolo religioso, esprimendo, per il credente, il messaggio del mistero della resurrezione e della redenzione dell'uomo. Tuttavia, il crocifisso, a parere della Corte, proprio in quanto espressivo di un'esperienza religiosa, descrive anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresenta una storia e una tradizione popolare. Allo stesso tempo, la croce e la Passione di Cristo richiamano valori (la dignità umana, la pace, la fratellanza, l'amore verso il prossimo e la solidarietà) condivisibili, per il loro carattere universale, anche da chi non è credente. La disposizione regolamentare, quindi, non può più essere letta come implicante l'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole, ma va interpretata nel senso che l'aula può accoglierne la presenza allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità. In sostanza, si affida alle singole comunità scolastiche la decisione circa la presenza dei simboli religiosi nelle proprie aule. L'originario

religiosi, dispone che il soggetto richiedente sottoscriva con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio, con la possibilità di inserirvi, altresì, un "impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto". La disposizione è stata, infatti, censurata poiché un simile impegno, a parere della Consulta, trascenderebbe le finalità e le esigenze urbanistiche cui si riferisce l'intervento normativo, traducendosi in un obbligo "irragionevole", "eccentrico" e, di fatto, abusivo rispetto alle competenze regionali in materia.

⁸⁰ In questo senso Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329, la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 404 cod. penale (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose), prima della riforma intervenuta nel 2005, nella parte in cui prevedeva un trattamento differenziato tra cattolicesimo e altri culti ammessi nello Stato. Per approfondimenti, cfr. A.G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *olir.it*.

carattere assoluto e incondizionato della esposizione del simbolo cristiano cede il posto alla possibilità di risposte articolate e non uniformanti, in base ad una linea di composizione dei possibili conflitti all'interno della istituzione scolastica, secondo il principio base della sussidiarietà orizzontale, che trova spazio e riconoscimento nell'art. 118 Cost. Una soluzione "mite" (la parete dell'aula nasce bianca, può rimanere tale ma può anche non restare spoglia e accogliere la presenza del crocifisso per soddisfare un bisogno degli studenti) che si articola in scelte da effettuare caso per caso, alla luce delle concrete esigenze, nei singoli istituti scolastici, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso. Il venir meno dell'obbligo di esposizione, dunque, non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. La laicità italiana non è "neutralizzante": non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell'individuo⁸¹.

9. Osservazioni *de iure condendo* su una nuova laicità all'italiana. La necessità impellente di un puntuale intervento legislativo mutuato dall'esperienza nordamericana

Benedetto Croce, nel suo celebre saggio del 1942 sul "Perché non possiamo non dirci cristiani", affermava che «...non possiamo non riconoscerci e non dirci cristiani, e che questa denominazione è semplice osservanza della verità» e ancora spiegava che il Cristianesimo ha compiuto una rivoluzione «che operò nel centro dell'anima, nella coscienza morale, e conferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fino allora era mancata all'umanità»⁸². Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra richiamato, appare evidente che osservazioni compiute dall'illustre Autore oramai ben 80 anni fa vanno riviste e superate.

Nella società attuale, ove le minoranze spesso non sono più semplicemente tali, ma vere e proprie parti integranti della stessa, il multiculturalismo appare il valore fondante di una pacifica convivenza civile⁸³.

In questo senso, non è possibile più dirci "cristiani" o quantomeno non solo cristiani. Al pari di tale

⁸¹ Per i primissimi commenti alla pronuncia si vedano G. RAIMONDI, *Crocifisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. In margine alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24414 del 9 settembre 2021 alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, 4, p. 2 ss., A. SAMMASSIMO, *Ancora sul crocifisso nelle aule scolastiche: considerazioni a margine della decisione delle Sezioni Unite del 9 settembre 2021, n. 24414*, in *Jus-Online*, 2021, 6, p. 103 ss., F. ALICINO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *DirittiComparati.it*, M. CARDACI, *Esposizione Crocifisso. Commento alla sentenza Cass. SS.UU. del 9/9/ 2021 n.24414*, in *Bioetica News*, 14 dicembre 2021.

⁸² Cfr. B. CROCE, *Perché non possiamo non dirci «cristiani»*, 1942. Questo saggio è uscito la prima volta su, *La Critica*, il 20 novembre 1942; poi fu raccolto in volume nei *Discorsi di varia filosofia*, vol. I, Bari, 1945 ed anche pubblicato autonomamente sempre dalla Casa Editrice Laterza, nel 1959.

⁸³ Si vedano, tra gli altri, E. COLOMBO, G. SEMI (a cura di), *Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche della differenza*, Milano, 2007; K. MALIK, *Il multiculturalismo e i suoi critici. Ripensare la diversità dopo l'11 settembre 2001*, Roma, 2013; C. GALLI, *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, Bari, 2006; M.L. LANZILLO, *Il multiculturalismo*, Bari, 2005.

religione, pur intrecciantesi indissolubilmente alla tradizione italiana, oggi ve ne sono ulteriori e diverse, certamente parimenti meritevoli di tutela ai sensi della Costituzione italiana.

La c.d. laicità all'italiana, differentemente da quella francese, non può essere di certo una pretesa al muro bianco, al vuoto. La Suprema Corte ora esaminata certamente è meritevole di lode per aver superato, per la prima volta nella storia giuridica italiana, la pretesa obbligatorietà della esposizione del crocifisso nelle scuole. Si tratta di un *unicum* e si attenderà di vedere come reagirà la giurisprudenza successiva, ma ci troviamo innanzi, con ogni probabilità, ad un arresto destinato a divenire una pietra miliare della storia pretoria nazionale.

È possibile intravedere come, tra le maglie della parte motiva della sentenza, traspaia una sorta di compromesso, per così dire, alla “bavarese”: una terza via, come preannunciato, rispetto al neutralismo puro di stampo nordamericano e d’oltralpe, e la confessionalità oramai superata dello Statuto Albertino. È una soluzione, però, che seppur si sforzi di trovare un punto di incontro, un bilanciamento di interessi, non è andata esente da critiche.

Ed in effetti è agevole avvedersi di come, in realtà, una soluzione di siffatto genere finisca per porre i medesimi quesiti già visti nella esperienza alemanna⁸⁴. Tra le osservazioni critiche mosse, si evidenzia che la sentenza scompone – del tutto arbitrariamente – la previsione normativa relativa all’obbligo di affissione del crocifisso nelle aule della scuola (secondaria) pubblica in due distinte fattispecie. Da un lato taccia di incostituzionalità quella, aderente alla norma stessa ed anzi da essa esplicitamente prevista, della obbligatorietà della suddetta esposizione, e dall’altro conferisce all’autonomia scolastica la relativa competenza, estrapolata dalla prima grazie ad un’operazione di ‘interpretazione evolutiva’, della facoltatività della stessa⁸⁵. Le Sezioni unite hanno preferito privilegiare questo inedito approccio decisorio, non costretto nella rigida alternativa *win-lose*, ma ispirato a quel “principio della ragion più liquida” che porta ad individuare, caso per caso, soluzioni di accomodamento ragionevole che possano essere un buon compromesso per tutti (o almeno da tutti accettabile)⁸⁶. Pur essendo comprensibili le ragioni di buon senso che hanno spinto i giudici della Cassazione ad operare in tale direzione, non si può, tuttavia, condividere lo straripamento dai confini e dai parametri fissati dal legislatore, perché un siffatto approccio rischia, da un lato, di esasperare gli animi sia dei credenti sia dei dissenzienti e, dall’altro, di alimentare la confusione su temi molto delicati e particolarmente caldi nell’attuale contesto multiculturale.

⁸⁴ Si richiama, ancora una volta, A. SCIORTINO, *op. cit.*

⁸⁵ Cfr. M. TOSCANO, *Il crocifisso ‘accomodato’. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) 18 (2021), p. 51.

⁸⁶ Così si esprime A. SAMMASSIMO, *op. cit.*, p. 120.

La soluzione ottimale potrà essere raggiunta solo quando il legislatore, facendo propria la prospettiva inaugurata nel diritto vivente da questa pronuncia, deciderà di interrompere il proprio irragionevole silenzio e disciplinare per legge la materia⁸⁷.

Certamente, dunque, è auspicabile un intervento legislativo in materia⁸⁸, che non deve peraltro portare necessariamente alla eliminazione totale del simbolo, anche nel rispetto di chi nel simbolo continua a credere, pur solo come elemento integrante della tradizione e della cultura. D'altra parte della dottrina, invece, si è auspicato addirittura un intervento della Corte costituzionale, con una decisione che, contrariamente a quanto sinora affermato “renda giustizia al crocifisso”⁸⁹. Allo stesso tempo, però, «sorprende anche il curioso atteggiamento di alcuni commentatori, sempre pronti a stracciarsi le vesti per la (doverosa) tutela della libertà di coscienza dei non credenti e in questo caso invece assertori della sostanziale irrilevanza della questione, come se la libertà in materia religiosa avesse un peso diverso a seconda che sia fatta valere da credenti o da non credenti»⁹⁰.

La problematica ideologica risulta quantomai complessa dall'atteggiamento della Corte di Strasburgo che, come si è avuto modo di vedere, appare piuttosto 'lassista', lasciando applicazione al principio di margine di discrezionalità degli Stati. È, il caso, ad esempio, del *case law S.A.S. c. Francia*, ove è stato reputato legittimo il divieto francese di indossare il *burqa* o il *niqab* in pubblico⁹¹.

Ebbene, se si palesa evidente che nel nostro ordinamento appare inaccettabile la soluzione di laicità “alla francese”, è necessario comunque trarre un insegnamento dall'esperienza nordamericana che pure vive di una certa divisione residua tra spazio pubblico e spazio privato. Anche se in quella esperienza giuridica è stato ammesso il crocifisso quale simbolo esposto nei cimiteri, si tratta di un sistema civile e politico che vive in una prospettiva di marcata neutralità. In questa chiave di lettura, se lo spazio privato è

⁸⁷ Per approfondimenti, cfr. S. DOMIANELLO, *La rappresentazione dei valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, in M. Parisi (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, Napoli 2006, p. 17 ss., M. TOSCANO, *Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, 2019, 3, p. 246 ss.

⁸⁸ In senso favorevole a una soluzione legislativa della questione, S. CECCANTI, *E se la corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 1 ss., e M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, *ivi*, p. 63 ss.; N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 15, C. PINELLI, *Esposizione Del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa* (www.europeanrights.eu), 10 maggio 2011.

⁸⁹ Scrive P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso*, cit., p. 23: «... a me pare che le numerose contraddizioni di questa pronuncia, redatta forse in modo affrettato e senza adeguato approfondimento, siano tali da rendere a questo punto auspicabile un intervento del legislatore sulla delicata questione che recepisca i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Lautsi), come è sempre accaduto in altri ambiti, e consenta poi eventualmente alla nostra Corte costituzionale, giudice dei diritti, di pronunciarsi in merito. Con una decisione che, tenendo conto delle istanze della comunità scolastica, renda finalmente giustizia a un simbolo che più di qualsiasi altro incarna le migliori tradizioni - di profonda umanità e solidarietà - del nostro paese, al di là di ogni differenza di credo e che ha ispirato nel corso dei secoli le più alte espressioni dell'arte e dello spirito italiano»

⁹⁰ Così ancora P. CAVANA, *ult. op. cit.*, p. 23.

⁹¹ Cfr. S.A.S. c. Francia, Grande Camera, 1° luglio 2014, §§ 121-159, giurisprudenza ribadita nel caso del Belgio (*Belcacemi e Onssar c. Belgio*, 11 luglio 2017), rinvenibili sul sito ufficiale della Corte di Strasburgo.



personale e dunque assolutamente libero, quello pubblico deve risultare accogliente per tutti gli appartenenti al c.d. *'melting pot'*.

La soluzione individuata dalle Sezioni unite rischia di determinare una sorta di tirannia della maggioranza, perché è vero che, ove la decisione sia lasciata agli istituti scolastici, il principio di diritto rischia di tradursi in un nulla di fatto. È proprio dai casi concreti che sono stati analizzati che si può trarre linfa per una possibile, nuova, disposizione di carattere legislativo: senza pretendere una eliminazione del crocifisso, è possibile senz'altro una esposizione congiunta anche di altri simboli religiosi che rappresentino la comunità di riferimento, il Corano, o anche la rappresentazione del Buddha o della dea Shiva. Una azione pratica che appare senz'altro conforme al principio di uguaglianza di fronte alla legge individuato dall'art. 3 Cost., e a quello della tutela delle minoranze non solo linguistiche.